



Diocesi di Conversano-Monopoli

CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO

Statuto

Costituzione, identità e finalità

Art. 1

Nella diocesi di Conversano-Monopoli, la costituzione e il funzionamento del Consiglio Pastorale Diocesano (CPD) sono regolati dalle disposizioni dei canoni 511-514 del Codice di Diritto Canonico e dal presente Statuto approvato dal Vescovo diocesano.

Art. 2

Il CPD è:

- segno della fondamentale uguaglianza battesimale e della piena comunione con il Vescovo di tutti i battezzati nella varietà dei carismi e dei ministeri;
- strumento della partecipazione e corresponsabilità di tutti i fedeli alla missione della Chiesa;
- organo consultivo nel quale tutte le componenti del popolo di Dio (cfr. can. 512 § 1) partecipano al discernimento comunitario e alla maturazione delle decisioni pastorali riguardanti la diocesi sotto la guida del Vescovo.

Art. 3

Il CPD, attraverso il discernimento comunitario e al fine di promuovere il rinnovamento dell'azione pastorale della diocesi in senso sinodale e missionario, ha il compito di:

- approfondire i problemi pastorali inerenti alle attività della diocesi e al suo contesto territoriale;
- elaborare, valutare, proporre e verificare scelte operative riguardanti la vita della diocesi e, insieme agli altri organismi a ciò deputati, migliorare il raccordo tra livello diocesano, zonale e parrocchiale (cfr. can. 511; *Ecclesiae Sanctae*, I, 16);

Composizione, durata e metodo

Art. 4

Il CPD è composto dai seguenti membri, così ripartiti:

Membri di diritto: il vicario generale e i vicari zionali; il coordinatore e un rappresentante della segreteria del settore pastorale della curia diocesana; i direttori dell'ufficio catechistico, dell'ufficio liturgico e della caritas diocesana; il delegato della consulta diocesana delle aggregazioni laicali; il presidente diocesano di Azione Cattolica; il presidente della consulta diocesana delle confraternite.

Membri eletti: un laico per ogni parrocchia, scelto all'interno della segreteria del rispettivo Consiglio Pastorale Parrocchiale; tre rappresentanti di Istituti di vita consacrata, di cui un rappresentante degli Istituti maschili, uno degli Istituti femminili e uno degli Istituti secolari.

Il Vescovo designa altri tre membri.

Art. 5

Il CPD si rinnova ogni 5 anni ma decade quando la sede vescovile è vacante.

In caso di decadenza, rinuncia, dimissioni o decesso di uno dei consiglieri, subentra:

- il nuovo titolare dell'ufficio per i membri di diritto;
- per gli altri membri il nuovo titolare viene designato in base alla modalità di partecipazione del consigliere da sostituire.

I consiglieri così nominati rimangono in carica fino al rinnovo dell'intero CPD. Chi non partecipa senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive è considerato decaduto.

Art. 6

Per raggiungere le finalità descritte nell'art. 3, il metodo operativo del CPD è quello del discernimento comunitario, caratterizzato da alcuni passaggi così sintetizzabili:

- ascolto della Parola di Dio e preghiera comunitaria come momenti che accompagnano e qualificano l'intero processo di discernimento;
- osservazione e lettura delle problematiche del contesto territoriale;
- ascolto reciproco dei membri del consiglio ed eventualmente di invitati esterni;
- approfondimento delle tematiche oggetto di discernimento attraverso lo studio di contributi scritti e l'ascolto di esperti;
- elaborazione di scelte operative per la vita pastorale della diocesi;
- valutazione delle stesse alla luce del Vangelo, del magistero e di quanto ascoltato e approfondito;
- maturazione di un consenso ecclesiale, intorno ad una o più delle scelte elaborate, eventualmente ricorrendo ad una votazione che esprima il consenso di una maggioranza qualificata (almeno 2/3 dei partecipanti);
- consegna delle proposte nelle mani del Vescovo, che raccoglie il consenso ecclesiale emerso nell'intero processo a cui ha preso parte e lo legittima o meno secondo il suo giudizio autorevole, facendo attenzione a non discostarsi da tale consenso senza "una ragione prevalente" (can. 127);
- verifica, dopo un congruo lasso di tempo, dell'attuazione delle decisioni prese.

Questi passaggi, in relazione alle loro specifiche caratteristiche, possono svilupparsi in forme diverse: momenti assembleari, confronti nei gruppi e contributi delle commissioni.

Organismi

Art. 7

Il Vescovo diocesano presiede il CPD e affida la facilitazione dei lavori al coordinatore diocesano della pastorale, che funge da moderatore. Al Vescovo spetta:

- convocare il consiglio;
- stabilire l'ordine del giorno, in collaborazione con il moderatore e il segretario;
- accogliere il consenso ecclesiale emerso dall'intero processo di discernimento e legittimarlo o meno secondo il suo giudizio autorevole in quanto pastore della chiesa locale, come previsto nel metodo di lavoro del consiglio (art. 6).

Art. 8

Il moderatore ha il compito di guidare le riunioni in accordo con il presidente, promuovendo l'ascolto e il dialogo e favorendo la maturazione del consenso ecclesiale e delle scelte operative condivise.

Art. 9

Il segretario del CPD (presbitero, religioso/a o laico/a) è nominato dal Vescovo diocesano fra i membri del consiglio stesso. Spetta al segretario:

- inviare per tempo gli inviti di convocazione del consiglio con relativo ordine del giorno;
- compilare i verbali;
- raccogliere la documentazione dell'attività del CPD;
- mantenere i contatti con i Consigli Pastoralisti Zonali e Parrocchiali.

Art. 10

Il CPD può affidare a una o più commissioni lo studio di particolari questioni poste al discernimento comunitario. Tali commissioni o gruppi di lavoro possono essere utili nell'elaborare le scelte operative da sottoporre alla valutazione del CPD (art. 6).

Convocazione, gestione economica e regolamento

Art. 11

Il CPD è convocato, in sessione ordinaria, dal Vescovo almeno tre volte all'anno. Potrà essere convocato in sessione straordinaria dal Vescovo o su richiesta scritta della maggioranza assoluta dei membri fatta pervenire al segretario. La convocazione e l'ordine del giorno saranno comunicati in anticipo. Tutti i vari componenti del CPD e delle sue articolazioni sono tenuti ad essere presenti personalmente alle riunioni, in modo da facilitare il raccordo con il livello parrocchiale e zonale e con le realtà rappresentate. Non è consentito farsi sostituire.

Art. 12

La gestione economica del CPD è iscritta nel bilancio generale della Diocesi. Il funzionamento del CPD può essere facilitato da un regolamento approvato dal Vescovo.

Art. 13

Per quanto non contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle norme di diritto canonico e alle disposizioni ecclesiastiche vigenti. Il presente Statuto è approvato dal Vescovo diocesano, che potrà modificarne articoli e sezioni, anche alla luce di nuove disposizioni di carattere universale o nazionale.

Conversano, 18 ottobre 2023.

Il cancelliere

Il Vescovo diocesano
